

## MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale servizi elettorali, 27 aprile 2006, n. 92/2006

*Elezioni amministrative di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2006, con eventuale turno di ballottaggio per domenica 11 e lunedì 12 giugno 2006. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronici e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.*

In prossimità delle consultazioni elettorali specificate in oggetto, si invitano cortesemente le Signorie Loro a sensibilizzare i sindaci dei comuni delle rispettive province ed i presidenti di seggio affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, numero 15, e successive modificazioni.

I predetti elettori, invero - qualora la sede della sezione in cui sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote - possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione collocata in una sede già esente da barriere architettoniche.

Si ritiene, inoltre, opportuno rappresentare che, per le elezioni comunali in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 - l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune nelle cui liste è iscritto; invece, nei comuni interessati allo svolgimento delle elezioni provinciali o delle elezioni circoscrizionali, la sezione scelta per la votazione nell'ambito territoriale comunale dovrà - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 15/1991 - appartenere allo stesso collegio provinciale o alla medesima circoscrizione nella quale è compresa la sezione nelle cui liste è iscritto l'elettore.

Si rammenta, altresì, che il presidente del seggio in cui i predetti elettori si presenteranno a votare dovrà - prima di consegnare loro la scheda - accertarsi che i medesimi siano in possesso della tessera elettorale e di un'attestazione medica precedentemente rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche ad altri fini, o di copia autentica della patente speciale di guida, purché risulti dalla documentazione esibita l'impossibilità o la capacità di deambulazione gravemente ridotta.

Con l'occasione, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, in conformità alle prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1991, numero 15, sopracitata.

Al riguardo, si richiamano le disposizioni normative di cui all'art. 37, comma 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 62 del 16 aprile 2002, in virtù del quale ogni sala dell'elezione - salvi i casi in cui venga provata l'impossibilità logistica - deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche.

Si rammenta, inoltre, che - alla luce del disposto normativo di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che tutela gli elettori portatori di "handicap" - i comuni, in occasione delle consultazioni elettorali, dovranno organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori; in tale ottica, le signorie loro sono pregate vivamente di richiamare l'attenzione dei sindaci dei comuni interessati affinché predispongano e pubblicizzino adeguatamente un efficiente servizio di trasporto pubblico.

Invero, la stessa norma di cui all'art. 29 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che un accompagnatore di fiducia - che risulti iscritto nelle liste elettorali - segua in cabina l'elettore handicappato impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Al riguardo, si precisa che devono intendersi «elettori portatori di handicap» anche le persone con handicap di natura psichica, allorché la condizione di ciascuna di loro comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Come già rappresentato in occasione di precedenti consultazioni elettorali (circolari n. 6 del 18 febbraio 2003 e n. 16 del 25 marzo 2003) la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante: "nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità", nel modificare l'articolo 41, comma 2, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico per le elezioni comunali, applicabile anche alle elezioni provinciali e regionali) ha ampliato la facoltà di scelta del suddetto accompagnatore, che il disabile potrà individuare fra gli elettori di ogni comune della repubblica e non solo esclusivamente tra gli elettori dell'ente locale ove è ubicato il seggio.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare la suddetta funzione una sola volta, ed il presidente del seggio presso il quale il predetto accompagnatore ha assolto tale compito dovrà farne apposita annotazione sulla sua tessera elettorale.

La medesima legge 5 febbraio 2003, numero 17, prevede anche che –su istanza dell'interessato, corredata della relativa documentazione- l'annotazione del diritto di voto assistito possa essere previamente inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, nella tessera elettorale personale mediante l'apposizione di un codice (avd), nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di riservatezza, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nel caso in cui sulla tessera personale che l'elettore presenta al seggio risulti apposto il suddetto codice avd, l'elettore medesimo dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Qualora, invece, la tessera non presenti detto codice, o nel caso in cui non risulti evidente l'impedimento, esso potrà essere dimostrato mediante un certificato medico che attesti che l'infermità fisica non consente all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore .

Al riguardo, si prega di voler invitare i sindaci dei comuni delle rispettive province di portare quanto sopra a conoscenza dei presidenti di seggio.

Peraltro, si ritiene altresì doveroso che le SS.LL. sensibilizzino immediatamente le aziende sanitarie locali, affinché sia nei tre giorni che precedono il giorno della votazione - in conformità al disposto normativo di cui all'art. 29, comma 2 della legge n. 104/1992 surrichiamata - sia nei giorni della votazione (al fine di garantire il diritto di voto costituzionalmente tutelato) venga assicurata la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni .

Analoga opera di sensibilizzazione dovrà essere svolta nei confronti dei sindaci affinché la raccolta del voto degli elettori ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronici, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria "seppure di modesta portata" come un'infermeria, venga effettuata - nelle medesime strutture - dall'ufficio distaccato di sezione, ai sensi dell'art. 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Al riguardo, si precisa che devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, in conformità alle previsioni normative di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 570/1960 sopraccitato, i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente

concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.

Si raccomanda che la raccolta del voto dei predetti elettori sia curata dall'ufficio distaccato di sezione, secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960 surrichiamato.

Si prega di rappresentare quanto sopra ai sindaci dei comuni delle rispettive province ed alle strutture interessate, ai fini delle preventive, necessarie intese con i presidenti di seggio, nonché ai fini di concordare l'orario di raccolta del voto delle categorie di elettori descritte in premessa.

Ciò stante, si pregano le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei sindaci dei comuni interessati affinché vogliano - ai fini della puntuale attuazione delle disposizioni normative in argomento - disporre le necessarie misure organizzative, nel pieno rispetto della legge e con la massima tempestività e precisione.